RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI FINANZIARI, DELLA SCUOLA DI GUERRA, DELL'OFFICINA CARTE-VALORI E DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA IN TORINO E APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON QUEL COMUNE PER LA SISTEMAZIONE PREDETTA

Art. 19 (Convenzione)

Qualora in dipendenza della presente convenzione, tra lo Stato ed il comune di Torino sorgessero contestazioni, resta convenuto che le parti dovranno sottoporle ad un collegio di tre arbitri; uno di essi sara' nominato dallo Stato, un altro dal Comune ed il terzo sara' designato dai due primi, e in caso di disaccordo dal presidente della Corte di cassazione di Torino.

Versione in vigore dal 7 settembre 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa alla sistemazione degli uffici finanziari, della scuola di guerra, dell'officina carte-valori e della biblioteca Nazionale universitaria in Torino e approvazione di una convenzione con quel Comune per la sistemazione predetta
Estremi	Legge 21 luglio 1907, n. 581
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-alla-sistemazione-degli-uffici-finanziari-della-scuola-di/convenzione-art-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it